



Repertorio n. 6795

Raccolta n. 5734

VERBALE DI DEPOSITO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno quattordici del mese di dicembre
14.12.2023

alle ore diciassette e venti in Verona, via Enrico Tazzoli n. 6, nel mio studio, innanzi a me dottor Giovanni Calvelli Notaio residente in Verona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, alla presenza dei testimoni aventi i requisiti di legge come confermano:

Boriero Laura, nata a Isola della Scala (VR) il 9 aprile 1987, residente a Povegliano Veronese (VR), via delle Robinie n. 8,

De Maio Manuel, nato a Verona l'1 giugno 1997, residente a Badia Calavena (VR), contrada Castellotti n. 3,

è presente la signora:

Viviani Francesca-Romana, nata a Verona il 5 novembre 1962, residente a Verona, via Filippini n. 5, codice fiscale VVN FNC 62S45 L781E.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:

"GRUPPO GUIDE & ANIMATORI CULTURALI DI VERONA APS", con sede in Verona, via Filippini n. 5, codice fiscale 93256730230, costituita con scrittura privata in data 21 gennaio 2015, registrata in data 6 febbraio 2015 al n. 478 Atti Privati Serie 3, iscritta con DD 259 del 31.7.2020 al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale in qualità di articolazione territoriale del C.T.G. - Centro Turistico Giovanile, iscritto con il n. 53 al registro suddetto,

autorizzata a presentare lo statuto aggiornato alla piattaforma Runts e ad apportare qualsiasi altra modifica fosse necessaria e richiesta dagli Enti competenti, giusta deliberazione dell'assemblea in data 1 marzo 2021 n. 4818 di mio repertorio, registrata a Verona il 4 marzo 2021 al n. 7433,

mi chiede di ricevere in deposito, ai sensi dell'art. 1, r.d.l. 14 luglio 1937 n. 1666, lo statuto dell'associazione suddetta, con le modifiche richieste dalla Regione Veneto per conservare l'iscrizione dell'associazione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

La comparente mi consegna, chiedendo di riceverlo in deposito, il documento suddetto.

Aderendo alla richiesta, io notaio ricevo tale documento, che si allega al presente atto sotto la lettera A), per essere con esso sottoposto alla formalità di registrazione.

Imposte e spese di quest'atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su fogli uno per facciate due, viene da me letto, unitamente all'allegato, alla presenza dei testimoni, alla comparente che lo approva e con i testimoni e me notaio lo sottoscrive, alle ore diciotto.

f.to Francesca-Romana Viviani

f.to Laura Boriero (teste)

f.to Manuel De Maio (teste)

f.to Giovanni Calvelli L.S.

REGISTRATO A
VERONA
IL 18 dicembre 2023
AL N. 42278
SERIE 1T

ALLEGATO A) al N. Rep. 6795 e al N. Racc. 5734

**STATUTO DEL GRUPPO GUIDE & ANIMATORI CULTURALI DI VERONA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

ART. 1 - Finalità.

E' costituita come Ente del Terzo Settore l'associazione di promozione sociale "GRUPPO GUIDE & ANIMATORI CULTURALI DI VERONA APS", per effetto delle disposizioni di legge vigenti e ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

Essa è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, senza discriminazioni di alcun tipo. L'Associazione ha struttura democratica.

Lo statuto disciplina l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Il "Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona APS" promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione cristiana dell'uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio. Agisce nell'ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni culturali, dell'ambiente e del tempo libero, avvalendosi del metodo dell'animazione e rivolgendosi a tutte le fasce d'età, in particolare a quelle giovanili.

L'associazione ha sede in Verona, via Filippini n. 5.

ART. 2 - Oggetto sociale.

Il "Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona APS", per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- 1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. d) del D.Lgs. n.117 /2017;
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. f) del D. Lgs. n.117/2017;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell'art.5 c.1, lett. i) del D. Lgs. n.117 /2017;
- 4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art.5 c.1, lett. k) del D. Lgs. n.117 /2017;
- 5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art.5 c.1, lett. l) del D. Lgs. n.117/2017;
- 6) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5 c.1, lett. q) del D. Lgs.

n.117/2017;

7) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art.5 c.1, lett. t) del D. Lgs. n. 117 /2017;

8) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

9) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni ai sensi dell'art.5 c.1, lett. y) del D. Lgs. n.117 /2017;

10) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art.5 c.1, lett. z) del D. Lgs. n.117 /2017;

11) corsi di formazione per il personale scolastico negli ambiti delle singole discipline previste dagli ordinamenti, conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, alternanza scuola lavoro e cittadinanza attiva e legalità; didattica e metodologie, metodologie e attività laboratoriali, didattica per competenze e competenze trasversali, ai sensi della Direttiva 170/2016 del MIUR.

In particolare l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, operare attraverso:

a. la promozione e l'attuazione di un turismo giovanile, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana e con caratteristiche di responsabilità, sostenibilità e solidarietà;

b. gli scambi giovanili e culturali, nazionali e internazionali; la gestione diretta o l'adesione di centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case per ritiri spirituali, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo e ricreativo;

c. la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni naturali e del patrimonio paesaggistico, monumentale, artistico e culturale, sia laico che religioso, anche con le attività di animazione culturale e didattica ambientale per il mondo della scuola e della società;

d. l'affidamento, la gestione, la conduzione, l'organizzazione, la valorizzazione, la diffusione, la promozione e quant'altro di aree, siti, monumenti, edifici, mostre, musei, installazioni e beni vari, sia materiali che immateriali, di carattere archeologico, storico, memoriale, artistico, letterario, religioso, scientifico, naturalistico, culturale nel senso più esteso, di proprietà sia pubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni o altri Enti) che privata, in Italia e all'Estero;

e. la formazione generale dei dirigenti, degli associati e di tutti i cittadini; la formazione specialistica di animatori, di guide, di accompagnatori e di altri profili nel settore turistico, ambientale, culturale, sociale e religioso;

f. la collaborazione con la scuola sia per l'educazione degli studenti, sia per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico;

g. le attività di informazione e comunicazione, anche gestendo direttamente iniziative editoriali, sia di tipo tradizionale che multimediale o sulla rete;

h. le attività del tempo libero, culturali, teatrali, musicali, artistiche e di espressione della libera creatività umana;

i. le attività educative e ludico-ricreative, comprese quelle motorie e sportive dilettantistiche e non professionali;

j. tutte le altre attività, in linea con i valori e i principi associativi, utili a raggiungere le finalità e gli scopi del "Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona APS".

Per perseguire i propri obiettivi il "Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona APS" può istituire forme organizzative varie; può aderire ad altre entità associative,

italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività.

ART. 3 – Gli associati.

Sono associati del Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona APS coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, ne accettano liberamente i valori, gli scopi, le finalità e l'organizzazione espressi dallo Statuto, partecipando alla vita associativa secondo le possibilità di ognuno.

Il numero degli associati è illimitato.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Nel caso di non accoglimento, il richiedente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Comitato Direttivo.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto

e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può tuttavia ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'associato che, senza giustificato motivo, non versi la quota associativa annuale può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che deve provvedere a darne adeguata comunicazione. L'associato può richiedere di sanare la propria posizione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima della chiusura dello stesso.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Il voto.

Tutti gli associati hanno diritto di voto, attivo e passivo, purché in regola con il versamento delle quote sociali. Il diritto di voto degli associati minorenni verrà espresso per loro conto dai soggetti investiti della responsabilità genitoriale. Ad essi compete eleggere gli organi direttivi, nonché approvare e modificare lo Statuto. L'esercizio elettorale è libero, rispondente al principio del voto singolo. Le convocazioni degli organi associativi devono essere fatte dal rispettivo Presidente, nei tempi previsti dal regolamento e in forma scritta, intendendosi per tale sia la tradizionale forma cartacea, per invio postale o per affissione, sia quella telematica, a mezzo posta elettronica o sul sito internet dell'Associazione. Sempre in tali forme scritte sono comunicati agli associati anche gli atti e le deliberazioni di loro pertinenza. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

ART. 7 - Prestazioni degli associati.

L'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Il Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona APS può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ART. 8 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato per obbligo di legge;
- l'Organo di Revisione, se nominato per obbligo di legge.

ART. 9 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno quindici giorni, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta con qual-

siasi mezzo (lettera, email, ecc.) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea a tutti gli associati con un mezzo atto a comprovarne l'invio.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo o del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto consuntivo o il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno dei 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare l'importo della quota associativa annuale, le modalità ed i termini di versamento;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, comunque in numero dispari, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; eventuali amministratori non soci, nominati dall'assemblea, devono essere in minoranza. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi membri almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione atta a garantire la conoscenza diretta da parte dei componenti e a comprovarne l'invio. In caso di urgenza la convocazione dovrà essere fatta almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Con la presenza della totalità dei componenti il Comitato Direttivo si ritiene comunque valido, anche in assenza delle formalità di convocazione. In questo caso sono deliberabili a maggioranza dei presenti solo gli argomenti posti all'ordine del giorno con unanime consenso.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti il voto del presidente vale doppio.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 11 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto con le medesime modalità, sostituisce il Presidente in o-

gni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

All'organo di controllo si applicano le norme per esso previste dal CTS e dal cod. civ.

ART. 13 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita anche il controllo contabile, avendone i requisiti, e se ricorrono i limiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - Cessazione delle cariche sociali

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi del Comitato Direttivo, i rimanenti componenti hanno la facoltà di nominare i primi dei non eletti. In ogni caso il mandato non può essere prorogato e scade come previsto al momento dell'elezione assembleare. Qualora per qualsivoglia motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, l'intero organo è da considerarsi decaduto; in tal caso l'Assemblea, convocata in seduta ordinaria dal Presidente uscente, dovrà procedere entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo a norma del presente Statuto.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o di Vicepresidente, il Comitato Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.

ART. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) da eventuali fondi e riserve di libero utilizzo, costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali riserve vincolate a specifici scopi, come definito dall'Assemblea;
- d) da eventuali ulteriori fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Sono inoltre considerate patrimonio indivisibile, in quanto valori iscritti tra le riserve dell'Associazione:

- a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili in qualunque modo acquisiti dalla associazione;
- b) contributi, proventi e ricavi, comunque denominati, compatibili con le finalità dell'associazione e la normativa in materia e non immediatamente utilizzati nel corso dell'esercizio in cui sono conferiti.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto (ai sensi dell'art. 8, c. 3, del CTS), utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate,

ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il rendiconto consuntivo o il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui l'art. 2.

ART. 18 - Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 2 del CTS, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 1 del CTS, o qualora lo ritenga opportuno, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, che viene approvato con le medesime modalità del rendiconto economico.

ART. 19 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che è tenuto a fornire copia conforme degli atti richiesti entro 20 giorni.

Art. 20 - Il Gruppo.

Il Gruppo è la comunità di base in cui gli associati, per libera e cosciente decisione, vivono insieme l'esperienza associativa attuando nel territorio i programmi e le finalità educative dell'Associazione nazionale CTG APS.

Ogni gruppo è autonomo, secondo l'art. 7 dello Statuto del CTG APS, e libero nelle proprie scelte all'interno del progetto associativo del CTG APS in armonia con le indicazioni a livello di Comitato, Regionale e Nazionale.

Il Gruppo fa domanda di affiliazione al CTG APS e con essa ne adotta e rispetta le norme statutarie e regolamentari, nonché le disposizioni di pertinenza.

Art. 21 - Durata degli Organi e delle cariche.

Tutti gli organi statutari elettivi a livello nazionale, regionale, di comitato e di gruppo, restano in carica per un quadriennio. In deroga, solo l'Assemblea elettiva di Gruppo può stabilire un tempo inferiore per i propri organi. In ogni caso, indipendentemente dalla durata in carica, tutti gli organi elettivi previsti dal presente Statuto decadono e si rinnovano in occasione della convocazione del Congresso Nazionale. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria, a scadenza, ogni quattro anni dal Consiglio Nazionale; in via straordinaria può essere convocato in ogni mo-

mento dal Consiglio Nazionale, con la presenza di 2/3 dei componenti e a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Analogamente i Consigli Direttivi Regionali, di Comitato e di Gruppo possono convocare le rispettive assemblee congressuali in via straordinaria.

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione deliberata dall'assemblea, o qualora occorran le cause di estinzione previste dalla legge, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoga, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile, e dallo statuto del Centro Turistico Giovani CTG APS.

f.to Francesca-Romana Viviani

f.to Laura Boriero (teste)

f.to Manuel De Maio (teste)

f.to Giovanni Calvelli L.S.

Io sottoscritto Dottor Giovanni Calvelli, Notaio in Verona, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Verona, venti dicembre duemilaventitré.
F.to digitalmente Giovanni Calvelli